

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,

il Consiglio regionale, in data 2/12/1980, riapprovò la legge regionale applicativa della legge nazionale n.440/1978 sulla concessione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, che era stata rinviata dal Governo con alcune osservazioni.

In data 8/1/1981 il Governo ha rinviato per la seconda volta a nuovo esame la legge regionale, eccependo non sul nuovo articolato approvato dal Consiglio ma sulla copertura finanziaria della legge che risultava essere nel frattempo venuta meno a causa di una legge di variazione intervenuta durante l'iter di riapprovazione della legge regionale in questione.

La III Commissione ad unanimità di voti, ha deciso pertanto di proporre al Consiglio una nuova stesura dell'art.14 di finanziamento, imputando le poste di spesa già deliberate sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981.

(Antonio Dell'Aquila)

*A. Dell'Aquila*

*ARMY*

*Consiglio Regionale della Puglia .*

*Commissione Consiliare Permanente*

*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

III COMMISSIONE

DECISIONE N.26/BIS DEL 18/3/1981

1. La III Commissione ha preso in esame nella seduta del 18/3/1981 la nota del Commissario di Governo per la Regione Puglia concernente i motivi di rinvio della legge regionale "Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o in sufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale 4/8/1978 n.440", assegnata dalla Presidenza del Consiglio in data 10/1/1981.

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide ad unanimità di vo ti dei Commissari presenti, di proporre al Consiglio una nuova stesura dell'art. 14, di cui all'allegato n.1, che costituisce parte integrante della presente de cisione.

*Amey*

Testo art.14 approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 2/12/1980.

Art.14 (Finanziamento)

Per la concessione dei benefici di cui alla presente legge, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO - Parte Spesa

- 1) c.n.i. "Spesa occorrente per la concessione dei contributi in conto capitale per il ripristino a coltivazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate"  
COMPETENZA L. 500.000.000 CASSA L. 500.000.000
- 2) c.n.i. "Limite di impegno per la concessione del concorso degli interessi sui mutui agevolati autorizzati per il ripristino a coltivazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate"  
COMPETENZA L. 150.000.000 CASSA L. 150.000.000
- 3) c.n.i. "Spesa occorrente per la concessione dell'indennità annua agli assegnatari di terre incolte o insufficientemente coltivate"  
COMPETENZA L. 50.000.000 CASSA L. 50.000.000
- 4) c.n.i. "Spesa occorrente per il pagamento degli oneri di natura generale connessi all'esercizio delle funzioni delegate a favore delle Province, Comunità Montane e Comuni ai sensi della normativa regionale di attuazione della legge n.440/78 sulle terre incolte o insufficientemente coltivate"  
COMPETENZA L. 2.000.000 CASSA L. 2.000.000

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE - Parte Spesa

Cap.16206 "Finanziamento per programmi di ulteriore sviluppo"  
L. 702.000.000 L. 702.000.000

A partire dal 1981 le quote di spesa relative sono determinate in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci regionali di previsione.

Testo delle osservazioni del Governo

In riferimento alla nota n.4128 in data 10/12/1980 relativa alla legge regionale "Utilizzazione terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate", comunicasi che il Governo della Repubblica ha rilevato circa l'art. 14 che alla copertura degli oneri di spesa in lire 702.000.000 provvedesi con riduzione di pari importo dal capitolo 16206 concernente "Finanziamento programmi ulteriore sviluppo". Atteso che con precedenti provvedimenti legislativi e per ultimo con la legge di variazione del bilancio 1980 approvata da codesto Consiglio regionale in data 29/11/1980 relativo fondo risulta completamente utilizzato, la legge in esame è priva di copertura finanziaria, in contrasto con l'art.81 della Costituzione. Per questo motivo il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame di codesto Consiglio regionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione.

Nuovo testo dell'art.14 proposto dalla III Commissione

Art.14 (Finanziamento)

Per la concessione dei benefici di cui alla presente legge nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29/4/81, sono introdotte le seguenti variazioni alla parte spesa:

A) In aumento:

- Obiettivo: 04 - Fase operativa 20 "Interventi per il recupero delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate"
- cap.05000 "Spesa occorrente per la concessione dei contributi in conto capitale per il ripristino a coltivazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate" e per l'avvio dei piani aziendali (art.10-1° e 2° comma legge regionale n. /1981)"  
COMPETENZA L. 500.000.000 CASSA L. 500.000.000
- Cap.05001 "Limite di impegno per la concessione del concorso degli interessi sui mutui agevolati autorizzati per il ripristino a coltivazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate (art.10- 1° e 2° comma legge regionale n. /1981)"  
COMPETENZA L. 150.000.000 CASSA L. 150.000.000
- Cap.05002 "Spesa occorrente per la concessione dell'indennità annua agli assegnatari di terre incolte o insufficientemente coltivate (art.10 - 4° comma legge regionale n. 1981)" *50.000.000*
- Cap.05003 "Spesa occorrente per il pagamento degli oneri di natura generale connessi all'esercizio delle funzioni delegate a favore delle Province, Comunità Montane e Comuni ai sensi della normativa regionale di attuazione della legge n.440/78 sulle terre incolte o insufficientemente coltivate"  
COMPETENZA L. 2.000.000 CASSA L. 2.000.000

B) In diminuzione:

- Cap.16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione"  
COMPETENZA L. 52.000.000 CASSA L. 52.000.000
- Cap.16204 "Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione"  
COMPETENZA L. 650.000.000 CASSA L. 650.000.000

A partire dal 1982 le quote di spesa relative sono determinate in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci regionali di previsione.

AMM